

STATUTO

ORIENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA
PIERSANTI MATTARELLA 127

Numero REA: AG - 216506

Codice fiscale: 02934470846

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N.2438
Allegato "B"
Raccolta N.2058

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di **AGRIGENTO** la Società cooperativa denominata "**ORIENTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**". Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La società cooperativa sociale si configura quale cooperativa di tipo misto (COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B) a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, **ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;**

lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel successivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi, **finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) ed art. 4 della legge 381/91.**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 Novembre 1991 n. 381; la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, per la tutela dei disabili fisici, sensoriali e psichici, delle persone svantaggiate, degli anziani, dei minori, delle donne in stato di necessità, dei migranti e dei rifugiati politici;

Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno primo comma punto b) della Legge 8 Novembre 1991 n.381, dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge

381/1991, (a titolo puramente indicativo) nel campo: agricolo, industriale, commerciale, artigianato, meccanico, elettronico, informatico, chimico, fisico, aereo-spaziale, navale, marittimo, edile, idrico, trasporto, turistico, informatico, elettronico, energetico, logistico, prevenzione nel lavoro, robotica, telefonia, mobilità, sanitario e biomedico, economico, finanziario, marketing, scienze umanistiche, lingue, editoria, stampa e mezzi di informazione(TV, radio, web, internet, giornali, riviste, ecc..) servizi e attività sanitarie, biomediche, farmacologiche, sociali e socio-assistenziali, cura e benessere della persona, sport, gestione attività sportive e wellness, arti e spettacolo, ristorazione, gestione sportelli per l'impiego dei disabili, telelavoro, cooperazione europea ed internazionale, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

innovazione, sviluppo, ricerca e progettazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale nel campo delle scienze umane, sociali, mediche, biomediche, riabilitative, tecnico-scientifico, web, robotica, informatica, elettronica, meccanica, nanotecnologie, alta tecnologia, materiali, energia rinnovabile, industriale, agro-alimentare, commerciale, bio-diversità, zoo profilattico, miglioramento della qualità della vita e del benessere della persona, ecc..

Istruzione, formazione professionale, FAD, Alta formazione, Formazione continua ECM nelle aree: tecnico-scientifico, industriale, elettronica, informatica, chimico, fisico, aereo-spaziale, agricolo, marittimo, edile, energetico, turistico, scuola, università, istituti tecnici e professionali, lingue, mediazione culturale, elettronico, elettrico, robotica, prevenzione nel lavoro, architettonico e della conservazione dei beni culturali, giuridico, servizi, management, economia, finanza, marketing, scienze umanistiche, lingue, cultura, editoria, stampa e mezzi di informazione di massa, musica, sport, spettacolo, mediche, sanitarie, biomediche, veterinario, agro-alimentare, farmacologico, nano-tecnologie, sociale, socio-assistenziali, socio-economico, cooperazione, prevenzione primaria, qualità della vita, benessere della persona, ecc...

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi servizi socio-sanitari ed educativi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire ad Associazioni di categoria, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Riguardo i rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed

affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di riposo e di assistenza;

resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, residenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attraverso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di attività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e riabilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche assistite, centri di lungo degenza per malati cronici e terminali, strutture hospice, residenze sanitarie, centri residenziali e semiresidenziali di prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura geriatrica, ecc. ecc.;

sportelli informa-giovani, assistenza ed orientamento;

prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;

promozione di servizi sociali in favore di minori anche attraverso la progettazione, realizzazione o l'acquisizione e gestione di asili nido, scuole materne, centri diurni e residenziali, doposcuola, servizi di babysitter e baby parking, ecc. ecc.;

assistenza sociale e socio-psico-pedagogica;

servizi di educazione, consulenza ed elaborazione bilanci di competenza a favore di richiedenti protezione internazionale oppure umanitaria e realizzare iniziative coerenti al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati;

gestione di centri di accoglienza, cas, siproim, alloggio sociale per adulti in difficoltà (art. 76 r.r. 04/2007);

iniziative di sostegno economico, sociale e psico-pedagogico;

attività di volontariato e di conforto, di assistenza e cura socio assistenziale e sanitaria anche attraverso la fornitura di capi di vestiario, di buoni pasto e derrate alimentari (Banco Alimentare);

la progettazione, la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di centri per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, centri diurni e comunità residenziali per l'assistenza di persone affette da disturbo dello spettro autistico;

la progettazione, la realizzazione e/o la gestione di case protette, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, centri diurni o soggiorni vacanza per persone affette dal morbo di Alzheimer o dalla sindrome del tramonto, al fine di poter garantire agli stessi le giuste cure e la giusta assistenza, programmando anche un percorso riabilitativo volto al mantenimento dell'autosufficienza;

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione, la gestione di strutture per l'assistenza dei soggetti cosiddetti fragili, come previsto dal D.A. salute del 24 Ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo agli over 65, per i quali è necessaria un'assistenza protetta successiva a quella fornita dalle RSA;

tali strutture saranno in grado di fornire: sia prestazioni di lungo assistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, in favore di soggetti anziani non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria, sia prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili gravi nonché prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili privi di sostegno familiare, in quanto

mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, come disciplinato dalla cosiddetta Legge "Dopo di noi" n. 112 del 22 giugno 2016;

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture residenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossicodipendenze;

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di Residenze Sanitarie Assistite (con le attività identificate dai codici R1, R2, R2D, R3, SR, SRD e s.m.i);

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di speciali unità di accoglienza permanente (SUAP) di cui alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri dl 29/04/2011 - CSR - Documento di indirizzo sull'assistenza ai pazienti in SV e SMC, e D.A. n° 2668/2011 regione Sicilia);

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di centri residenziali di cure palliative;

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di centri e strutture residenziali e semiresidenziali di lungo-assistenza per soggetti fragili con livello medio-basso e medio-alto di disabilità (D.A. 13/01/2012);

la progettazione, la realizzazione di assistenza domiciliare oncologica;

la progettazione, la realizzazione o l'acquisizione e la gestione di assistenza residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare per gravi disabilità neurodegenerative (SM, SLA,...);

impianti e strutture sportive e servizi di pet-therapy ed ippoterapia istituiti per supportare processi riabilitativi psico-fisici e sensoriali;

impianti e strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale;

la realizzazione e/o la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali per accogliere e curare soggetti affetti da intolleranze e allergie;

la promozione e la realizzazione di processi atti al superamento di situazioni emarginanti, volti a prevenire e/o limitare la disabilità e per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;

servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa;

iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale;

attività di trasporto, urbano ed extraurbano, di anziani, infermi, inabili, disabili ed in generale di tutte le categorie svantaggiate, tra cui i soggetti dializzati;

progettazione, realizzazione e gestione di attività di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto di tutti i soggetti bisognosi di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;

promozione ed attuazione di azioni che facilitino la crescita sociale;

iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale e a tutte le categorie svantaggiate in genere, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;

assistenza domiciliare e presso strutture residenziali e/o diurne per soggetti affetti da dipendenze da alcool;

supporto socio-assistenziale e domiciliare anche in rapporto a strutture pubbliche e private, ai soggetti sottoposti a trattamenti dialitici domiciliari;

progettazione e gestione di servizi radio e telecontrollo di soccorso, mediante propri terminali e centri operativi gestendo interventi d'emergenza con l'impiego di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalla autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa;

progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;

progettazione, realizzazione, acquisizione e gestione di Istituti formativi e Campus di qualunque ordine e grado, anche universitari sia privati che parastatali;

progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario;

promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e transazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;

promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione ed all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura.

capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche private e miste, nel settore della formazione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

servizi di consulenza e di supporto direzionale, gestionale, organizzativo, tecnico e legale, indirizzato ad enti pubblici ed aziende private;

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, compresa la logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso e la locazione di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed attrezzature d'ufficio e d'azienda, nonché la produzione di programmi per il perseguimento dei migliori risultati aziendali;

sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne facciano richiesta motivata, per la partecipazione a fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura.

La Cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dalla Legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modifiche, potrà svolgere le seguenti attività:

consulenza, amministrativa, fiscale del lavoro e relative problematiche;

organizzare e attuare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, logistica, contabile, economica, finanziaria, amministrativa sia per la costituzione che per il funzionamento delle imprese;

gestire Enti di revisione per uffici e società;

consulenza, organizzazione (gestione sviluppo marketing, distribuzione e logistica) e prestazioni dirette a: problematiche della gestione, della ricerca e sviluppo, della logistica e distribuzione, del marketing e della penetrazione commerciale, dell'import-export, problematiche economiche finanziarie, dell'organizzazione amministrativo contabile, dell'elaborazione dati, dell'energia, servizi di consulenza tecnico economica, servizi studi e pianificazione, assistenza ad acquisti ed appalti;

servizi computerizzati, informatici, telematici, e di banche dati;

attività di agenzia, sub agenzia e procacciatori nel campo delle assicurazioni;

gestioni condominiali, gestioni immobiliari;
perizie mobiliare, immobiliare e societarie;
creazione e gestione di centri caf;
servizi generali alle imprese: progettazione e coordinamento;
organizzare e gestire ogni forma di assistenza alle imprese:
commercializzazione prodotti, pubblicità, assistenza alle
esportazioni, ristrutturazione e organizzazione aziendale,
marketing, ricerche di mercato, merchandise;
organizzare e gestire servizi di elaborazione dei dati, di
segreteria, di dattilografia, di fotocopiatrice;
offrire servizi di lettura e censimento contatori utenze (Acqua,
Gas, Energia elettrica e vari);
promozione, realizzazione e gestione, in conto proprio o conto
terzi, di studi ricerche, consulenze, attività progettuali, piani di
intervento, attività di pubbliche relazioni, ricerche di mercato,
gestione di affari e mediazione, servizi inerenti il marketing,
sportelli informativi programmi di miglioramento gestionale dei
servizi turistici, informatici e formativi;
gestione e amministrazione di beni confiscati alla mafia;
l'esercizio dell'attività di tipografia, litografia, serigrafia,
flessografia, legatoria, cartotecnica, fotolito e prestampa, stampa
digitale, incisoria;
l'esercizio dell'attività di stampa e pubblicazione di riviste,
libri, sussidi didattici e la prestazione di servizi editoriali in
genere su qualsiasi tipo di supporto anche informatico e di tipo
telematico;
la produzione e la commercializzazione sia all'ingrosso che al
minuto ed anche per corrispondenza o per via telematica, l'import ed
export di: registri stampati in fogli o strisce continue su carta,
cartone, o qualsiasi altri supporti; manufatti in carta, cartone o
altro materiale succedaneo; etichette,
astucci e scatole per prodotti dell'agricoltura;
l'esercizio dell'attività editoriale sotto qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo tecnologico, anche telematico, coperta da marchio di
ogni opera dell'ingegno su qualsiasi tipo di supporto anche
informatico e di tipo telematico;
noleggio di veicoli pubblicitari;
la produzione e la commercializzazione sia all'ingrosso che al
dettaglio ed anche per corrispondenza o per via telematica, l'import
ed export di: qualunque bene necessario alla fornitura di scuole,
uffici pubblici e privati, società, enti privati; mobili
apparecchiature mobili per ufficio, materiale didattico, materiale
di pulizia, cancelleria, cartoleria ed articoli tecnici, edicola;
computers, macchine ed accessori per uffici, software ed accessori,
librerie, cartolerie, giocattoli, articoli sportivi, sussidi
didattici di qualsiasi genere e natura, attrezzature ed accessori
per l'allestimento ed il funzionamento di laboratori scientifici
relativi a qualsiasi materia d'insegnamento; articoli da regalo ed
oggettistica;
il noleggio di macchinari ed attrezzature idonee per la prestazione
di servizi editoriali e di stampa e/o per la realizzazione di corsi
di formazione professionale;
l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione
professionale ed attività di educazione, istruzione, formazione
universitaria e post-universitaria, formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della povertà educativa;
la vendita al minuto ed all'ingrosso di materiale pubblicitario
anche di propria produzione;
creazione, sviluppo, organizzazione, gestione e manutenzione di
portali e siti telematici;
creazione e gestione di banner pubblicitari all'interno dei portali;
organizzazione, promozione e gestione di eventi, tornei, campionati
sportivi;
creazione, sviluppo e diffusione di editoria elettronica;
servizi di progettazione grafica;
servizi informatici e di assistenza tecnica software ed hardware;
acquisto e vendita di pacchetti applicativi software per aziende

fornendo al contempo la dovuta installazione ed assistenza tecnica;
acquisto e vendita sia al minuto che all'ingrosso di hardware e software, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere;
istituire e gestire centri di riparazione di apparecchiature informatiche, elettroniche ed elettriche in genere;
organizzare corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per dirigenti, amministrativi e tecnici e corsi di aggiornamento nel personale impiegato in corsi di formazione professionale;
organizzare e svolgere conferenze, seminari e convegni;
ideazione, progettazione ed allestimento di spazi pubblicitari interni e fieristici;
promuovere e curare la raccolta di materiale scientifico - didattico ai fini di studio e ricerca;
collaborare con enti pubblici e privati per la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo imprenditoriale anche cooperativo;
elaborare e diffondere dati, notizie, elementi che possano comunque interessare lo sviluppo di imprese, nonché la formazione professionale;
la prestazione di servizi in materia di supporto strategico alle aziende anche mediante la gestione di centri di ricerca, formazione ed elaborazione dati;
la predisposizione e la fornitura di tutti i mezzi tecnici e materiali, nonché di tutti i beni mobili ed immobili che possano costituire supporto tecnico allo svolgimento delle attività indicate in precedenza;
organizzazione e coordinamento di servizi e delle attività necessarie, anche mediante la creazione e la gestione di banche dati;
svolgimento di attività di marketing e la realizzazione di ogni attività inerente allo studio e alla divulgazione dell'immagine a mezzo stampa, radio, televisione, internet e simili; gestione di centri studi e di ricerca;
organizzazione di convegni e congressi;
lo studio e la realizzazione di pubblicità;
assistenza per la pianificazione di operazioni di management buy-out e di leverage buy-out, banche dati per la ricerca di partnership operative, valutazioni di aziende, di ristrutturazioni aziendali e di tipo immobiliare; elaborazione, di massima ed esecutiva, dei progetti di insediamento produttivo, redazione di studi di fattibilità, assistenza nella ricerca di partners e fornitori di tecnologia, analisi dei preventivi e rapporti con i fornitori, direzione tecnica dei lavori di realizzo degli insediamenti;
consulenza tecnica ed amministrativa in materia ambientale;
progettazione ed esecuzione degli interventi necessari ad adottare sistemi di qualità,
assistenza per servizi di credit management;
progettazione, organizzazione e gestione, assistenza tecnica, certificazione della spesa e rendicontazione di interventi formativi ed iniziative imprenditoriali e non imprenditoriali finanziate con fondi pubblici;
assistenza nella ricerca ed attivazione di soluzioni di finanza ordinaria e straordinaria, agevolata e/o non agevolata;
sviluppo di sistemi di controllo di gestione, economico e finanziario, analisi dei costi operativi e processi di reengineering aziendale, elaborazioni di statistiche settoriali e costruzione di indicatori per l'individuazione di un modello matematico statistico. la società potrà infine svolgere ogni altra attività collaterale, direttamente o indirettamente connessa con quelle sopra specificate, partecipare a gare di appalto pubbliche e private per tutte le attività sopra dettagliate, e potrà anche operare nel campo dell'affiliazione commerciale;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
erogazione di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore, alla cooperazione allo sviluppo;
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato

del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi;
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
microcredito;
agricoltura sociale

gestione dei servizi erogati dalle agenzie per il lavoro ed offrire
i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (d.lgs. del 10
settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.), quali: Attività di
somministrazione (somministrazione di manodopera, di
intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di
supporto alla ricollocazione professionale (a loro è dedicata la
prima sezione dell'Albo, ma di conseguenza rientrano anche nella
terza, quarta e quinta sezione), attività di intermediazione
(mediazione tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula,
preselezione, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e
offerta, formazione, attività di ricerca e selezione del personale
(consulenza finalizzata all'individuazione di candidature idonee a
ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del
committente, attività di supporto alla ricollocazione professionale).

Erogazione di servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei
servizi per le politiche del lavoro con riferimento ad incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, orientamento specialistico;
accompagnamento al lavoro; avviamento alla formazione; promozione di
tirocini extracurricolari; informazione su incentivi
all'occupazione; promozione di prestazioni socialmente utili;
supporto all'autoimpiego; attività di incontro domanda/offerta di
lavoro (ed matching).

Creazione, introduzione e gestione di prodotti o servizi in una
delle seguenti aree tematiche:

- **conoscenza:** sviluppo o applicazione di tecnologie che permettono
di creare, organizzare, archiviare e accedere a dati e informazioni
sull'industria culturale

- **conservazione:** sviluppo o applicazione di modalità e processi
innovativi per le attività legate a restauro, manutenzione e
recupero del patrimonio culturale, come materiali, tecnologie,
analisi della gestione dei rischi, valutazione dei fattori di
degrado e tecniche di intervento, ecc.

- **fruizione:** modalità e strumenti innovativi di offerta di beni,
anche in forma integrata con le risorse del territorio, processi
innovativi per la gestione - acquisizione, classificazione,
valorizzazione, diffusione - del patrimonio culturale e risorse del
territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software per
nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di
comunicazione e promozione; dispositivi e applicazioni a supporto e
assistenza di specifici target di domanda e fruizione; attività
legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione

turistico-culturale; altri servizi di prenotazione connessi ai
viaggi, servizi di assistenza ai visitatori, servizi di promozione
turistica

- **gestione:** sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado
di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività
culturali

- gestione di attività turistico alberghiera e di agriturismo, la
realizzazione e gestione di alberghi, villaggi, pensioni, complessi
turistici e sportivi nonché di campeggi, strutture extra alberghiere
in genere ed in particolare l'esercizio di affittacamere, bed and
breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case
per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici;
l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in
case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei
servizi e delle forniture connesse e/o necessarie;

- la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e
turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di

terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.);

La cooperativa potrà inoltre:

studi di fattibilità (incluse le analisi anemologiche, geologiche, geotecniche e morfologiche) ed elaborazione dei relativi risultati, progettazioni e valutazioni di congruità tecnico-economica per gli impianti di produzione di energia elettrica, sia da fonte convenzionale che da fonte rinnovabile;

realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idraulica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili (esempio: solare - fotovoltaico - bio massa - minieolico/eolico, ecc.);

attività di studi e servizi ambientali connessi ad iniziative industriali;

gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale senza vincoli di territorialità;

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle fasi di raccolta trasporto e conferimento di cui ai punti 1-3 e 5 del comma 4 dell'art. 2 del d.p.r. 915/82 e ss.mm.ii., raccolta differenziata dei r.s.u pericolosi, raccolta differenziata e trasporto al conferimento ad impianti riutilizzazione e riciclaggio di vetro, carta, lattine e plastica, spazzamento, raccolta trasporto conferimento recupero e/o smaltimento di rifiuti solidi urbani rifiuti speciali pericolosi e non previsti dal d.m. 406/98;

Gestione servizi di trasporto conto terzi e conto proprio;

realizzazione e gestione discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani e biomassa, realizzazione di discarica di rifiuti urbani e di inerti, rifiuti pericolosi e non pericolosi, curandone anche la raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti dalla demolizione di strutture edilizie - raccolta stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalla demolizione di fabbricati, strutture edilizie ed immobili in genere.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone. Tale servizio verrà fornito anche e soprattutto a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà, inoltre:

Partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;

Operare anche con terzi;

Acquistare beni mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

Compiere tutti gli atti, contratti ed operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessari al raggiungimento degli scopi sociali;

Ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emananda da organismi comunitari, nazionali, regionali;

Compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;

Aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti e mutui,

agevolati e non, e di tutte le provvidenze in generale, statali, regionali, comunitari e di ogni altro Ente.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle sopra elencate.

La Cooperativa per raggiungere lo scopo mutualistico può stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società, ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività d'impresa diverse, in qualsiasi settore, ed. in particolare nel settore turistico culturale, formativo, ambientale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi, finalizzate all'inserimento ed integrazione sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 ed art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso se si configura una società cooperativa di tipo "B" le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trentapercento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di Istituti Psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modificazioni.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scambi culturali tra le diverse nazioni e lo sviluppo sociale dei paesi del sud del mondo. A tal fine potrà promuovere in Italia e all'estero centri di incontro ed informazione culturale, promuovere

relazioni fra gli ambienti culturali italiani e quelli di altri paesi, soprattutto quelli meno sviluppati. Operare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato promuovendo attività nel campo della cooperazione internazionale anche con la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo e di sensibilizzazione ai problemi derivati dagli squilibri esistenti nelle relazioni tra le nazioni e nel nostro Paese.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali o siano enti senza scopo di lucro.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche ed è ammessa la partecipazione di associazioni senza scopo di lucro.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del

socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto: - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; - la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di

posta elettronica ed il numero di fax;
la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

Che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

che danneggi, in qualsiasi modo, moralmente o materialmente la Società, che fomenti dissidi e disordine tra i soci;

Che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci reclusi od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Decorsi 180 (cantottanta) giorni da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate o non richiesta dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto possono essere devolute alla riserva ordinaria.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 100.001,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 200.001,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. **50,00**. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dallo 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti

retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
qualifica professionale,
compensi erogati,
tempo di permanenza in Cooperativa,
tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo amministrativo;

il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

approva il bilancio e destina gli utili;

delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;

procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito; sarà possibile esprimere il proprio voto per

corrispondenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione (via PEC). In tale ultimo caso si rimanda ai regolamenti interni; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si potrà procedere anche a votazione a scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €. 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da

entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

ad altre società cooperative che ne condividano le finalità mutualistiche o ad associazioni senza scopo di lucro;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Modificazioni dell'Atto Costitutivo)

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

Laddove le modifiche statutarie siano previste per adeguamenti a norme di legge attuali o future o da nuove disposizioni di ministeri e/o assessorati competenti alle materie rientranti nell'oggetto sociale, esse potranno essere fatte con deliberazione dell'Assemblea soci con i quorum validi per l'assemblea straordinaria, senza il ricorso al Notaio, come ad esempio nel caso occorra adeguare in futuro il presente statuto a nuove disposizioni legislative legate agli organi sociali.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Giuseppe Bartolomeo - Andrea Scaglia

La presente copia, riprodotta su supporto informatico, è conforme al documento, formato in origine su supporto cartaceo, esistente presso questo Ufficio, e si spedisce, previa apposizione della firma elettronica qualificata, al Registro delle Imprese per i conseguenziali adempimenti.
Agrigento, 26 luglio 2021
F.to: Andrea Scaglia